

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO SCOLASTICO



A.S. 2025-26

Approvato nel C.d.D. del 10/07/2026 Delibera n. 155/2025-2026

Approvato nel C.d.I. del 22/07/2026 Delibera n. 173/2026:

Il presente Regolamento costituisce attuazione dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico in materia di Intelligenza Artificiale ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 107/2015.

Premessa

*L'intelligenza artificiale (AI) deve essere affidabile, accessibile a tutti e sicura, soprattutto, più che l'uomo al centro, bisogna sempre ricordarci che questa tecnologia è uno strumento (**dall'uomo sviluppato**), è fondamentale essere formati per il suo corretto utilizzo, arrivando a sfruttarne le potenzialità e a riconoscerne i limiti, dettati dall'etica e dalla legge.*

Il 1° agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1689 (IA ACT) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>, ma sarà pienamente applicabile in modo graduale fino al 2 agosto 2026. Diverse parti del regolamento entreranno in vigore in date specifiche: i divieti e gli obblighi di alfabetizzazione sono effettivi dal 2 febbraio 2025, mentre le norme per i modelli di IA per scopi generali e la governance sono applicabili dal 2 agosto 2025. L'applicazione completa di tutte le disposizioni è prevista per il 2 agosto 2026. L'AI Act, o Regolamento sull'intelligenza artificiale, è una proposta della Commissione Europea che mira a stabilire un quadro normativo per l'uso e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'Unione Europea. Queste disposizioni riguardano principalmente i divieti su pratiche di IA considerate troppo rischiose per i diritti fondamentali e l'obbligo di alfabetizzazione sull'IA. L'obiettivo è promuovere l'innovazione nell'IA, garantendo al contempo la sicurezza, la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali.

Il Regolamento mira a promuovere l'innovazione responsabile, stimolando l'uso dell'IA in modo sicuro e innovativo e favorendo il suo impiego nei settori industriali, sanitari, educativi, e così via, ma garantendo che venga usata in modo etico. Ciò al fine di proteggere i diritti fondamentali, tentando di prevenire gli abusi e le discriminazioni che potrebbero derivare dall'uso non regolato di queste tecnologie. Il regolamento assume un ruolo estremamente rilevante nella creazione di un mercato unico europeo per l'IA, fornendo un insieme comune di regole con l'obiettivo di rendere l'Unione europea un leader globale nell'adozione sicura e responsabile dell'Intelligenza Artificiale.

Premessa normativa

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689(AI Act), e in particolare l'articolo 4, secondo cui "i fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale, nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle competenze tecniche, dell'esperienza, della formazione e del contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, nonché delle persone o dei gruppi di persone sui quali i sistemi di IA devono essere applicati".

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo regolamento, per «deployer» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, inclusi autorità pubbliche, agenzie o altri organismi, che utilizza un sistema di IA

sotto la propria responsabilità, salvo nel caso in cui l'uso avvenga a fini puramente personali e non professionali.

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo etico, sicuro e trasparente dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti.

VISTE le Linee guida IA 1.0 – agosto 2025 - Quadro di riferimento per l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola emanate dal MIM.

Principi fondamentali

- **Approccio antropocentrico:** l'IA deve supportare la crescita e l'apprendimento, senza sostituire l'impegno umano, la creatività o il pensiero critico.
- **Trasparenza e proporzionalità del rischio:** l'utilizzo dell'IA deve essere basato su un approccio proporzionato al livello di rischio, in coerenza con l'AI Act. I sistemi a "rischio limitato" devono garantire la trasparenza, informando chiaramente l'utente che sta interagendo con un sistema automatizzato.
- **Tutela dei dati personali:** le scuole devono attenersi al GDPR (reg. UE 679/2016), utilizzando dati esclusivamente se strettamente necessari e preferibilmente in forma anonimizzata. È vietato l'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di altri strumenti invasivi.
- **Minimizzazione e pseudonimizzazione:** è fatto divieto assoluto di inserire dati personali identificativi nei sistemi di IA; devono essere utilizzati solo pseudonimi o dati non riconducibili a soggetti reali.
- **Responsabilità individuale:** ogni operatore è personalmente responsabile dell'uso che fa degli strumenti di IA. L'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità in caso di utilizzi impropri o contrari al regolamento.

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento, **che costituisce parte integrante del Regolamento Generale del Liceo "G. Buchner"** disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'Istituto, con l'obiettivo di garantirne un impiego **etico, responsabile e pienamente conforme** alla normativa vigente.

Gli obiettivi principali sono:

- tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
- fornire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione amministrativa;
- promuovere la formazione di personale e studenti sull'uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi di plagio, manipolazione o distorsione algoritmica (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con diversi livelli di autonomia.
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di apprendimento automatico (machine learning), modelli linguistici (LLM) o sistemi di generazione multimediale.

3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale ATA) che utilizzi strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie in relazione alle attività scolastiche e amministrative.

Art. 3 – Principi generali di utilizzo

1. L'uso dell'IA deve essere improntato alla trasparenza, sicurezza e tutela della persona.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. È vietato ogni uso dell'IA che generi discriminazioni o pregiudizi.
5. L'utilizzo è consentito solo per piattaforme conformi al GDPR, l'elenco delle stesse verrà elaborato a seguito di procedura tecnica di conformità e secondo quanto previsto dall'art. 11, e dagli artt. 13 e 14, del presente regolamento.
6. L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente a cura dell'Istituto, sentito il DPO.

Uso da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, nel rispetto delle finalità educative e della normativa vigente.
2. I docenti promuovono l'utilizzo dell'IA quale strumento di sviluppo del pensiero critico, della creatività, della ricerca e della personalizzazione degli apprendimenti.
3. L'IA può essere impiegata per la personalizzazione dell'insegnamento, l'elaborazione di materiali, ma non può sostituire la valutazione autonoma del docente.
4. L'automatizzazione totale delle correzioni senza supervisione umana è vietata.
5. Ogni utilizzo deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali e le limitazioni d'età indicate dai fornitori.
6. L'adozione di nuovi strumenti deve essere coerente con il PTOF e approvata dagli organi competenti.
7. È vietato imporre costi aggiuntivi alle famiglie per l'uso di piattaforme di IA.

Art. 5 – Uso amministrativo e gestionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per ottimizzare processi organizzativi, nel rispetto del GDPR.
2. Le decisioni automatizzate con effetti diretti su personale o studenti devono sempre prevedere una revisione umana.
3. Gli atti e i documenti generati con IA restano sotto la piena responsabilità della persona fisica che li utilizza.

Art. 6 – Formazione del personale

1. L'Istituto promuove percorsi di formazione sull'IA rivolti a docenti, personale ATA e studenti.
2. I corsi riguarderanno:
 - l'uso etico e sicuro dell'IA;
 - la protezione dei dati personali;
 - la prevenzione del plagio e dell'abuso.

Art. 7 – Responsabilità e sanzioni

1. L'uso improprio dell'IA può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'impiego dell'IA per attività di sorveglianza o raccolta di dati sensibili non autorizzate.

Uso da parte degli studenti

Art. 8 – Uso didattico

1. L'utilizzo dell'IA da parte degli studenti è consentito esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche, secondo le indicazioni dei docenti e nel rispetto del presente regolamento.
2. Le finalità didattiche devono essere ben esplicitate e non devono consentire il trattamento (art.4 Reg. UE 679/2016) di dati personali di persone fisiche.
3. Gli studenti una volta autorizzati, possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per fini formativi e sotto la supervisione dei docenti.
4. È vietato l'utilizzo dell'IA per automatizzare verifiche o elaborati, salvo autorizzazione.
5. L'utilizzo dell'IA è incoraggiato anche nell'ambito dei percorsi Erasmus+, dei progetti europei, delle attività laboratoriali e interdisciplinari, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9 – Limitazioni d'età

1. L'utilizzo dei sistemi di IA deve rispettare le soglie d'età indicate dai fornitori e dalle normative ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o tutori.

Art. 10 – Plagio e dichiarazione d'uso

1. **Utilizzare** l'Intelligenza Artificiale esclusivamente quale strumento di supporto all'apprendimento, senza sostituire il lavoro personale né il processo di costruzione autonoma delle competenze.
2. **Utilizzare** l'IA in modo trasparente e responsabile, dichiarandone l'impiego nei propri elaborati, ove richiesto dal docente, ed evitando l'inserimento nelle chat di contenuti protetti dal diritto d'autore.
3. **Non affidarsi** passivamente agli output dell'IA, ma rielaborarli criticamente, verificarne l'attendibilità e l'autenticità. Gli studenti restano responsabili, anche sul piano disciplinare, dei materiali prodotti con l'ausilio degli strumenti di IA.
4. **Svolgere** le verifiche in classe e i compiti assegnati senza l'ausilio dell'IA, salvo diversa autorizzazione del docente; in tal caso, **dichiararne** esplicitamente l'utilizzo secondo le modalità indicate dal docente stesso.
5. **Rispettare**, in ogni situazione, la normativa vigente e le disposizioni dell'Istituto in materia di tutela della privacy, sicurezza dei dati e sicurezza dei sistemi informatici.
6. Per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), l'utilizzo personalizzato dell'IA **può essere previsto** nel PDP o nel PEI (ad esempio per sintesi vocale, supporto alla lettura, creazione di mappe concettuali o esercizi personalizzati).
7. **L'omissione** della dichiarazione dell'utilizzo dell'IA, ove prevista, nonché la violazione delle disposizioni del presente articolo, **configurano** plagio algoritmico e **comportano** l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.
8. I docenti **definiscono** criteri chiari per distinguere l'uso corretto da quello improprio dell'Intelligenza Artificiale.

Esempi di uso corretto:

- chiarimenti, sintesi e ripasso di argomenti studiati
- supporto per una verifica degli apprendimenti
- feedback sul lavoro svolto allo scopo di individuare le aree di miglioramento

Esempi di uso scorretto:

- completamento automatico di verifiche o compiti assegnati
- copia passiva di testi generati dall'IA
- mancata indicazione dell'uso dell'IA

Privacy, sicurezza e rischi

Art. 11 – Protezione dei dati

1. Tutti gli strumenti di IA devono rispettare le disposizioni del GDPR.
2. È vietato utilizzare sistemi che trattino dati biometrici o sensibili.
3. Ogni strumento di IA deve essere preventivamente sottoposto ad una valutazione di compliance da parte del DPO, il personale scolastico proponente l'utilizzo di strumenti di IA dovrà fornire relazione con cui si espliciti lo strumento di IA che si vuole adottare definendo in maniera puntuale l'ambito (didattico/amministrativo) e le modalità di impiego e di utilizzo; inoltre **sarà onere del personale proponente lo strumento di IA accompagnare l'istanza con adeguata documentazione tecnica** (Informativa privacy dello strumento di IA, ogni documentazione utile alla valutazione della conformità privacy)
4. È vietata la condivisione di credenziali personali o scolastiche.
5. È vietato l'inserimento di dati personali o sensibili negli strumenti di IA.
6. Accesso agli strumenti di IA tramite autenticazione. Gli account istituzionali, ove disponibili, devono essere preferiti agli account personali.
7. Ove disponibile e, se previsto dallo strumento, evitare che i dati e le informazioni fornite durante l'utilizzo possano essere utilizzati al fine di addestrare e migliorare lo strumento di IA.

Art. 12 – Valutazione dei rischi

1. L'introduzione dell'IA richiede la revisione del DVR con riferimento a:
 - rischi di stress lavoro-correlato;
 - cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR è aggiornato periodicamente dal Dirigente Scolastico in collaborazione con l'RSPP.

Art. 13 – Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati

L'istituto si impegna a trattare i dati personali di studenti, famiglie e personale nel rispetto della normativa europea (GDPR) e nazionale. Questo include la liceità, correttezza, minimizzazione e sicurezza del trattamento.

L'istituto effettua una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) in conformità all'art. 35 del GDPR ogni volta che un trattamento di dati personali, come l'introduzione di nuovi strumenti digitali, procedure o sistemi di sorveglianza, può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. L'obiettivo è identificare e mitigare preventivamente i rischi per la privacy. Il DPIA, o Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, è una procedura che le organizzazioni devono effettuare quando un trattamento di dati personali può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. (es. utilizzo dell'intelligenza artificiale) È uno strumento previsto dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 679/2016) che serve a identificare e ridurre i rischi associati al trattamento, dimostrando al contempo la conformità al regolamento.

Il DPIA, o Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati ci consente di:

- **Accountability:** Aiutare il titolare del trattamento e tutti i soggetti autorizzati a trattare dati personali nella sua organizzazione a essere responsabile delle proprie azioni e a dimostrare che sta rispettando le normative sulla privacy.
- **Mitigazione dei rischi:** Permette di valutare la necessità, la proporzionalità e i rischi di un trattamento e di definire le misure appropriate per ridurli.

Art. 14 – Misure di sicurezza per verificare i sistemi IA utilizzati a scuola

In conformità con l'AI Act, l'istituto adotta le seguenti misure di sicurezza per verificare i sistemi IA utilizzati:

- a) Ogni sistema IA viene sottoposto a una valutazione per identificare e mitigare i rischi legati alla protezione dei dati.

- b) I fornitori delle piattaforme IA devono garantire la trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, inclusa la spiegabilità delle decisioni prese dal sistema.
- c) Implementazione di meccanismi di autenticazione avanzata, come Multi-Factor Authentication (MFA), per prevenire accessi non autorizzati.
- d) Utilizzo di controlli basati sui ruoli (Role-Based Access Control - RBAC) per limitare l'accesso ai dati solo al personale autorizzato.
- e) Applicazione di politiche di rate limiting sulle API per prevenire sovraccarichi intenzionali del sistema.
- f) Monitoraggio continuo delle attività del sistema IA per rilevare anomalie o tentativi di intrusione.
- g) I sistemi IA utilizzati sono conformi alle normative europee (GDPR e AI Act), garantendo che i dati personali non vengano utilizzati per addestrare modelli IA senza consenso esplicito.

Art. 15 - Misure disciplinari, sanzioni e garanzie per le studentesse e gli studenti sull'uso improprio dell'IA

1. **Violazioni e uso Improprio.** L'uso dell'Intelligenza Artificiale è considerato improprio e soggetto a sanzioni disciplinari nei casi di seguito elencati, laddove si configuri un'aperta violazione degli impegni assunti e firmati nel **Patto Educativo di Corresponsabilità**:

- a) **Plagio e Frode Accademica:** Utilizzo di strumenti di IA per la produzione totale o parziale di compiti, elaborati, relazioni o verifiche, senza la preventiva autorizzazione o l'esplicita dichiarazione del loro impiego (ai sensi dell'Art. 10 del presente Regolamento).
 - *Eccezione per lo studio domestico:* L'utilizzo di strumenti di IA è consentito per lo svolgimento dei compiti a casa (come supporto per l'approfondimento, il ripasso o la correzione), **a patto che lo studente inserisca nell'elaborato una dichiarazione esplicita e trasparente del suo impiego.** L'omissione di tale dichiarazione, o il tentativo di far passare per interamente proprio un testo generato dall'IA, configura plagio e frode accademica.
- b) **Violazione della Privacy:** Utilizzo di sistemi di IA per elaborare, divulgare o accedere a dati personali (propri o di terzi, inclusi compagni, docenti e personale scolastico) in violazione delle normative vigenti (GDPR) e delle indicazioni fornite dalla scuola.
- c) **Creazione di Contenuti Inappropriati:** Generazione e diffusione tramite IA di contenuti offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori o che ledano l'immagine, la dignità o la reputazione dell'Istituto e della comunità scolastica.
- d) **Danneggiamento di Sistemi:** Utilizzo di strumenti di IA per tentare di bypassare le misure di sicurezza, accedere a sistemi non autorizzati o arrecare danni alle infrastrutture informatiche dell'Istituto.

2. **Onere della Prova e Tutela dell'Alunno.** Al fine di evitare valutazioni arbitrarie, l'addebito di un uso improprio o fraudolento dell'IA deve poggiare su elementi chiari e non su meri sospetti:

- a) **Obbligo di verifica e prove:** Il docente che ipotizza il plagio o l'uso non dichiarato dell'IA dovrà supportare la contestazione presentando elementi oggettivi (es. anomalie strutturali del testo o riscontri tecnici) e, soprattutto, verificando le competenze dell'alunno attraverso un **breve colloquio o interrogazione di controllo.**
- b) Se lo studente dimostra di saper spiegare, argomentare e padroneggiare i contenuti del proprio elaborato, la contestazione decade e non viene applicata alcuna misura sanzionatoria.

3. **Procedura e Applicazione delle Sanzioni (Studenti).** Gli atti di cui al comma 1, se commessi dagli studenti e accertati secondo le modalità del comma 2, costituiscono una violazione dei doveri scolastici. **Le sanzioni qui previste sono da considerarsi parte integrante del Regolamento**

d'Istituto in vigore e vengono applicate in modo graduato in base alla gravità e alla recidiva:

- a) **Il ritiro immediato del compito e l'annullamento della prova**, con la conseguente **annotazione** sul registro elettronico.
- b) **Nei casi di grave o reiterata recidiva** (o per le violazioni di cui alle lettere b, c e d del punto 1 del presente articolo), il Consiglio di Classe valuterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari più severi, in stretta conformità con quanto previsto dal Regolamento d'Istituto generale.

4. Diritto di Impugnazione e Ricorso. Contro qualsiasi sanzione disciplinare o valutazione derivante dall'applicazione del presente regolamento, lo studente e la famiglia conservano il **diritto di impugnare il provvedimento**. Per l'attivazione dei ricorsi e l'accesso all'Organo di Garanzia interno, si applicano i tempi e le procedure legali stabiliti dal **Regolamento d'Istituto** complessivo e richiamati nel **Patto Educativo di Corresponsabilità**.

5. Personale Scolastico e Altri Utenti

Qualsiasi violazione del presente Regolamento commessa dal personale scolastico sarà valutata dal Dirigente Scolastico e, ove necessario, deferita alle autorità competenti per i provvedimenti di responsabilità disciplinare, civile e penale previsti dalla normativa vigente. Gli utenti esterni che accedono ai sistemi o ai servizi dell'Istituto e che violino le disposizioni del presente Regolamento saranno immediatamente esclusi dall'utilizzo dei sistemi e perseguiti nelle sedi competenti.

Art. 16 – Monitoraggio e aggiornamento

1. Il regolamento sarà oggetto di revisione periodica in base all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, ne verifica l'efficacia e propone eventuali modifiche.

Art. 17– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.

Art.18 Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi i diritti, le prerogative e le garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, dai contratti collettivi, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dagli atti di autonomia dell'Istituto e da eventuali ulteriori disposizioni di legge o regolamenti specifici in materia.